

CARLIN LAURENTI & associati

Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni - Rag. Vassilli Tiengo 45014 **PORTO VIRO** (RO) Via Mantovana n. 86

Phone +39 0426 321062

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it

Circol@re nr. 7 del 16 febbraio 2024

"DATA SCRAPING" I SOCIAL CONTRO L'EVASIONE

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Controlli fiscali anche sui social di professionisti e imprenditori, per contrastare l'evasione che per il Viceministro del MEF, Maurizio Leo, è come il terrorismo. Già avviate le interlocuzioni con il Garante per la Privacy per consentire all'Agenzia delle Entrate e a Sogei di predisporre le proprie verifiche tenuto conto del tenore di vita dei contribuenti.

Controlli fiscali, "data scraping" per valutare in maniera chiara e più accurata il tenore di vita di professionisti e imprenditori.

Non solo i dati dell'attività professionale, ma anche le informazioni pubblicate sui social entreranno tra i dati che l'Agenzia delle Entrate sarà chiamata a vagliare per elaborare le liste dei contribuenti a rischio evasione.

Il Governo è già al lavoro, insieme all'Agenzia delle Entrate e al partner tecnologico Sogei. Ad affermarlo il Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, nel corso dell'audizione del 31 gennaio 2024 in Commissione Anagrafe Tributaria.

CONTROLLI FISCALI ANCHE SUI SOCIAL DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI

Nella nuova stagione di lotta all'evasione fiscale non ci sono solo strumenti di compliance come il **concordato preventivo biennale**, ma anche una strategia più accurata in merito alla selezione dei contribuenti a rischio evasione fiscale, basata sull'utilizzo delle nuove tecnologie.

"Quello che si deve fare e su cui stiamo lavorando con l'Agenzia delle Entrate e con Sogei è il cosiddetto **data scraping**: del contribuente non dobbiamo fermarci a ragionare solo sui dati relativi all'attività professionale, ma vedere pure elementi significativi del **tenore di vita**."

Questo quanto affermato dal **Viceministro del MEF Maurizio Leo** nel corso dell'audizione del 31 gennaio.

Oggi, ha dichiarato Leo, "molto spesso, professionisti o imprenditori vanno su internet, sui social, e dicono "siamo stati in vacanza alle Maldive', siamo stati in quel particolare ristorante" e questi elementi potrebbero essere anche presi in considerazione per integrare i dati noti al fisco come redditi e consumi "tracciati" sviluppando i futuri redditometri.

Leo però ha anche precisato che "fare questo (utilizzare i dati social), è un tema delicato serve un accordo con l'Autorità garante della privacy, abbiamo iniziato a ragionare con il Garante e da parte loro c'è assoluta disponibilità, fermo restando la tutela dei dati personali".

Secondo quanto dichiarato dal viceministro le **informazioni ricavabili dai social network** potranno essere anche considerate dall'Agenzia delle entrate per formulare le proposte di reddito alla base del **concordato preventivo biennale** che partirà ufficialmente **il prossimo 15 giugno** quando sarà messo a disposizione dei contribuenti primo software di (auto)calcolo.

In questo caso risulta difficile comprendere come il software possa integrare informazioni specifiche del singolo contribuente e prese dai social dello stesso ma tale sviluppo potrebbe anche avvenire non in sede di prima proposta reddituale ma qualora il contribuente intendesse sottoscrivere il secondo biennio di accordo col fisco.

Più fattibile invece risulta l'**utilizzo dei social per integrare o potenziare il redditometro** anche se sarà molto difficile per il fisco dimostrare il collegamento tra le **foto/post** e potenziali **redditi occultati.**

IL REDDITOMETRO

La tipologia di accertamento nota come **redditometro** è disciplinata dall'articolo 38 del dèpr 600 del 1973 secondo cui "L'ufficio,..., può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile".

Come successivamente indicato sempre nell'articolo 38, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e l'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

